

Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5.

Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero.

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 -

Finalità

Art. 2 -

Funzioni della Regione

Art. 3 -

Funzioni degli Enti locali

CAPO II - Strumenti operativi e di programmazione

Art. 4 -

Comitato regionale dello sport e del tempo libero

Art. 5 -

Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero

Art. 6 -

Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza

Art. 7 -

Programma annuale degli interventi di promozione sportiva

Art. 8 -

Convenzioni

Art. 9 -

Attività informativa e monitoraggio

CAPO III - Sport di cittadinanza

Art. 10 -

Definizioni

Art. 11 -

Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza

CAPO IV - Attività sportive delle persone diversamente abili

Art. 12 -

Principi

Art. 13 -

Contributi per la promozione delle attività

CAPO V - Impianti e attrezzature per lo sport

Art. 14 -

Contributi per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti

Art. 15 -

Fidejussione regionale

CAPO VI - Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative

Art. 16 -
Requisiti
Art. 17 -
Vigilanza e sanzioni

CAPO VII - Gestione degli impianti sportivi

Art. 18 -
Affidamento
Art. 19 -
Modalità

CAPO VIII - Sostegno ad attività e manifestazioni sportive

Art. 20 -
Contributi per attività sportive
Art. 21 -
Contributi per manifestazioni sportive agonistiche
Art. 22 -
Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico
Art. 23 -
Incentivi al merito sportivo

CAPO IX - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 24 -
Regolamento di attuazione
Art. 25 -
Fondo unico per lo sport
Art. 26 -
Norme finanziarie
Art. 27 -
Norme transitorie
Art. 28 -
Modifiche e abrogazioni

CAPO I *Disposizioni generali*

Art. 1 *(Finalità)*

- 1.** La Regione, promuove lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione in particolare favorisce e promuove:
 - a) la diffusione della pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza;
 - b) la divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
 - c) l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
 - d) la valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;
 - e) la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti e delle attrezzature sportive, nonché delle aree e degli spazi destinati allo sport e all'attività motoria ricreativa, al fine di garantire la massima fruibilità di ambienti

sicuri e idonei incentivando le strategie d'intervento volte a minimizzare l'impatto ambientale e a implementare il livello di sicurezza;

- f) lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;
- g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta;
- h) l'alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e la diffusione dell'attività dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva nei giovani;
- i) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- l) la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping;
- m) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi dei dati e delle notizie riferiti allo sport;
- n) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, gli organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività sportiva e motorio-ricreativa;
- o) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative e manifestazioni sportive in ambito regionale rivolte alla generalità degli utenti.

3. Ai fini della presente legge per sport s'intende qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in forma individuale o collettiva in particolare finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche e alla leale competitività.

Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge e in particolare quelle relative:

- a) alla programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva, al fine di favorirne l'equilibrata distribuzione sul territorio regionale;
- b) al miglioramento e alla qualificazione degli impianti esistenti, con particolare attenzione agli impianti polivalenti, alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico;
- c) all'incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
- d) alla promozione e all'avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce;
- e) alla promozione e all'avviamento alla pratica sportiva dei soggetti anziani e svantaggiati;
- f) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni, nonché aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;
- g) alla promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;
- h) all'organizzazione e al coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione di banche dati.

Art. 3 (Funzioni degli Enti locali)

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:

- a) svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;
- b) elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l'adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;
- c) completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;
- d) promozione dello sport per i diversamenti abili e dello sport per tutti;
- e) realizzazione di progetti per l'attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;
- f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,

- n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della presente legge;
- g) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;
 - h) realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;
 - i) ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.

CAPO II

Strumenti operativi e di programmazione

Art. 4

(Comitato regionale dello sport e del tempo libero)

- 1.** Presso la struttura organizzativa competente della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi nelle materie di cui alla presente legge.
- 2.** Il Comitato, in particolare:
 - a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive;
 - b) formula proposte ed esprime parere sul piano e sul programma di cui agli articoli 6 e 7;
 - c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo stato di attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di effetti prodotti.
- 3.** Il Comitato è composto da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di sport, che lo presiede o suo delegato;
 - b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o suo delegato;
 - c) il direttore dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) o suo delegato;
 - d) un rappresentante del Comitato regionale del CONI;
 - e) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
 - f) tre rappresentanti del Comitato regionale del CIP;
 - g) un rappresentante delle Province, designato dall'Unione regionale delle Province marchigiane (UPI Marche);
 - h) tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche);
 - i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - l) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dalla Giunta regionale;
 - n) un rappresentante del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
 - o) un rappresentante regionale dell'Istituto per il credito sportivo (ICS);
 - p) un rappresentante della Federazione regionale dei Laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF (FEREDI) delle Marche;
 - q) un rappresentante della Facoltà di Scienze motorie avente sede nella regione;
 - r) un rappresentante indicato dalle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti).
- 4.** Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute nel termine permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salve le successive integrazioni.
- 5.** Il Comitato approva il proprio regolamento interno nel quale può essere prevista la costituzione di un consiglio direttivo, composto da non più di cinque membri.
- 6.** In caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal dirigente indicato al comma 3, lettera b).
- 7.** Il presidente può autorizzare tecnici ed esperti di settore a partecipare alle riunioni del Comitato.
- 8.** La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcun compenso.
- 9.** Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento interno, il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Art. 5

(Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero)

1. La Giunta regionale, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 4, indice ogni quinquennio la Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero, al fine di verificare lo stato delle attività nel territorio e l'attuazione della normativa regionale, nonché di formulare proposte e iniziative per la predisposizione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.

Art. 6

(Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza)

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1 e previo parere del Comitato di cui all'articolo 4, presenta per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.

2. Il Piano ha una durata pari a quella della legislatura regionale, può essere aggiornato prima della scadenza e resta in vigore fino all'approvazione del successivo.

3. Il Piano, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, individua in particolare:

- a) le strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento;
- b) il fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive, rapportato alla densità demografica e all'attività sportiva svolta sul territorio;
- c) gli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e delle relative attrezzature;
- d) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative e le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività motorie nelle scuole;
- e) le linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori sportivi, degli amministratori delle società e delle associazioni sportive, nonché degli animatori sportivi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
- f) i limiti, i criteri e le modalità per il rilascio gratuito del passaporto ematochimico di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 12 agosto 1994 n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), come inserito dal comma 1 dell'articolo 28 della presente legge, tenendo conto del reddito familiare;
- g) le modalità operative con cui gli enti locali, il CONI, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere interagiscono all'interno del sistema sport delle Marche, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 7

(Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 4, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva.

2. Il Programma individua in particolare:

- a) le iniziative promosse dalla Regione, dal CONI e dal CIP in materia di promozione sportiva;
- b) le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale che si svolgono nel territorio regionale;
- c) la quota dei contributi per progetti, attività e manifestazioni che si svolgeranno nella Regione, nonché per progetti, studi e ricerche proposti dall'associazionismo sportivo, dagli enti locali, dal CONI, dal CIP e da enti di promozione sportiva;
- d) i criteri e le modalità per il riparto dei fondi di cui all'articolo 14;
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione del vincolo di destinazione d'uso sulle aree, gli impianti e le attrezzature che usufruiscono di contributi regionali;
- f) le modalità, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;
- g) la quota del fondo da destinare al finanziamento degli interventi indicati al Capo III, nonché la quota del fondo da destinare agli interventi di cui al Capo IV e alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14.

3. Il programma, inoltre, promuove iniziative volte a sostenere associazioni sportive che effettuano accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della pratica sportiva. In particolare è incentivato il monitoraggio sistematico e continuativo dei valori ematici degli atleti non indicati al comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 33/94, introdotto dall'articolo 28 della presente legge.

Art. 8
(Convenzioni)

1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione volte alla realizzazione di specifici progetti.
3. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.
4. La Regione promuove la stipula di convenzioni con associazioni o federazioni dei donatori di sangue per l'esecuzione degli accertamenti sanitari necessari al rilascio delle certificazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 e del passaporto ematochimico.
5. La Regione può avvalersi del CONI Marche come consulente tecnico per i pareri sugli impianti sportivi e per l'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 9.
6. La Regione può partecipare alla Scuola regionale dello sport del CONI, per l'organizzazione di corsi, convegni, studi e ricerche al fine di favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei tecnici e degli operatori sportivi, degli amministratori e funzionari degli enti pubblici, dei dirigenti delle società e associazioni sportive.
7. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per consentire l'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.

Art. 9
(Attività informativa e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede alla raccolta, all'aggiornamento e all'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive, nonché delle certificazioni delle idoneità sanitarie-sportive.
2. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all'invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai finanziamenti regionali.

CAPO III
Sport di cittadinanza

Art. 10
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

Art. 11
*(Contributi per la diffusione
dello sport di cittadinanza)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo dello sport di cittadinanza, la Regione concede contributi per:
 - a) garantire l'integrazione delle politiche di cui al presente Capo con quelle sociali, turistiche e culturali, promuovendo interventi per il miglioramento dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
 - b) promuovere l'attività degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 10;
 - c) promuovere l'attività di soggetti pubblici e privati che svolgono attività motorio-ricreativa nel settore della terza età;
 - d) promuovere l'attività delle associazioni senza fine di lucro che perseguono finalità sociali attraverso interventi sportivi finalizzati a incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-

economica o ad attuare progetti educativi contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale o di genere.

CAPO IV
Attività sportive delle persone
diversamente abili

Art. 12
(Principi)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica.

Art. 13
(Contributi per la promozione delle attività)

1. Per le finalità indicate all'articolo 12, la Regione concede contributi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per far fronte alle spese:

- a) di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
- b) inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
- c) per istruttori, tecnici e medici specifici per atleti disabili;
- d) per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.

2. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 1 anche le società e le associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi previo parere del CIP regionale.

4. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

CAPO V
Impianti e attrezzature per lo sport

Art. 14
(Contributi per l'adeguamento
e la realizzazione degli impianti)

1. La Regione promuove la realizzazione, mediante l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi a favore di Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro per:

- a) l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti alle normative vigenti;
- b) l'abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi necessari ad assicurare l'esercizio della pratica sportiva ai diversamente abili;
- c) il completamento, il recupero e la ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;
- d) la realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all'aperto;
- e) la realizzazione di nuovi impianti sportivi almeno conformi ai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali ai sensi della normativa statale vigente;
- f) il ripristino di impianti e il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute a causa di eventi naturali, nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere necessarie per la protezione degli impianti stessi.

3. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva.

4. La Regione può stipulare convenzioni con l'ICS e con altri istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato.

5. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della

spesa ritenuta ammissibile, ovvero in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma di cui all'articolo 7.

6. Il finanziamento è subordinato alla presentazione, da parte del beneficiario, del progetto definitivo corredato del parere tecnico del Coni.

7. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature indicate al presente articolo è costituito vincolo di destinazione secondo criteri e modalità stabiliti dal programma di cui all'articolo 7.

*Art. 15
(Fidejussione regionale)*

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici indicati all'articolo 14 possono essere garantiti da fidejussione regionale, da concedere secondo i criteri e le modalità determinati dal regolamento di cui all'articolo 24.

*CAPO VI
Impianti e attrezzature per l'esercizio
di attività ginniche, di formazione fisica
e motorio-ricreative*

*Art. 16
(Requisiti)*

1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 24. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
- b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;
- c) gli impianti sportivi scolastici;
- d) gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori.

2. L'apertura e l'esercizio degli impianti indicati al comma 1 sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione, da inviare al Comune entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.

*Art. 17
(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è affidata ai Comuni.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque intraprenda l'attività indicata all'articolo 16 senza aver inoltrato la SCIA, fatta salva l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto;
- b) da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni relative all'attuazione del presente Capo contenute nel regolamento di cui all'articolo 24, fatta salva l'applicazione, in caso di mancanza dei requisiti previsti, della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per il periodo necessario all'adeguamento oppure della chiusura definitiva in caso di mancato adeguamento;
- c) da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00 chiunque ometta di inviare la comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza

regionale).

CAPO VII
Gestione degli impianti sportivi

Art. 18
(Affidamento)

- 1.** Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002.
- 2.** Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
- 3.** L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

Art. 19
(Modalità)

- 1.** I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
- 2.** La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
- 3.** Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente Capo.
- 4.** L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.
- 5.** Nel regolamento di cui all'articolo 24 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.
- 6.** Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

CAPO VIII
*Sostegno ad attività
e manifestazioni sportive*

Art. 20
(Contributi per attività sportive)

- 1.** La Regione promuove le attività sportive volte alla diffusione dello sport aperto alla generalità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.
- 2.** Per le finalità indicate al comma 1, la Regione in particolare concede contributi a favore:
 - a) di società e associazioni sportive dilettantistiche per attività promozionali svolte attraverso i CAS;
 - b) del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI per attività promozionali a favore degli alunni delle scuole elementari, con specifico riferimento ai progetti di alfabetizzazione motoria;
 - c) delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per attività sportiva in orari extrascolastici, con particolare riferimento ai Giochi della gioventù e ai Giochi sportivi studenteschi;
 - d) dei Comitati e delle delegazioni degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività sportiva amatoriale;
 - e) delle associazioni di promozione sociale per attività sportiva amatoriale;
 - f) degli enti locali, del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale;
 - g) del Comitato regionale e delle strutture territoriali del CONI, dei Comitati regionali e delegazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive e di enti pubblici per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici e operatori.

Art. 21
(Contributi per manifestazioni
sportive agonistiche)

1. La Regione sostiene lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive nel territorio marchigiano e promuove la partecipazione degli atleti marchigiani a manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza anche fuori dal territorio regionale.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione concede in particolare contributi per lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni sportive di carattere prettamente agonistico, in favore di:

- a) Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) società e associazioni sportive aventi sede nella regione, affiliate e associate da almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo.

Art. 22
(Contributi per l'attività sportiva giovanile
a carattere dilettantistico)

1. La Regione concede contributi per la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile a società e associazioni sportive dilettantistiche con almeno settantacinque iscritti a favore dei giovani atleti che svolgono attività sportiva di accertato livello tecnico.

Art. 23
(Incentivi al merito sportivo)

1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport e sostiene i progetti tesi a valorizzare e ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante intesa con l'Ufficio scolastico regionale, valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un'adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.

2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale istituisce annualmente premi destinati:

- a) ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;
- b) alle società sportive alle quali i giovani atleti di cui alla lettera a) risultano tesserati;
- c) al miglior progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva è portatrice.

3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei premi di cui al comma 2 sono definiti nel programma di cui all'articolo 7.

CAPO IX
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 24
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare. Il regolamento contiene, in particolare:

- a) le modalità di svolgimento dell'attività informativa e di monitoraggio di cui all'articolo 9;
- b) i criteri e le modalità di concessione della fidejussione regionale indicata all'articolo 15;
- c) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 16 e ogni altra disposizione necessaria a dare applicazione alle norme di cui al Capo VI con particolare riferimento a:
 - 1) vigilanza sulle attività e controllo degli impianti e delle attrezzature;
 - 2) termini e modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
 - 3) livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
- d) le modalità con cui i gestori di impianti sportivi consentono l'uso degli stessi da parte di associazioni e società

sportive, nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella Regione.

2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati a enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 376/2000.

Art. 25

(Fondo unico per lo sport)

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2013, il fondo unico per lo sport, finalizzato al finanziamento degli interventi indicati dalla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse assegnate alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 6.

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo sport di cui all'articolo 25.

2. Il fondo unico è determinato annualmente nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2013 nelle nuove UPB denominate: Fondo unico dello sport - corrente e Fondo unico dello sport - investimento, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

Art. 27

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. In fase di prima attuazione, il piano di cui all'articolo 6 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento indicato all'articolo 24 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari al regolamento regionale di cui all'articolo 24 entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale adeguamento, le disposizioni del regolamento regionale prevalgono sulle disposizioni comunali difformi.

5. Fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'articolo 28 e gli atti attuativi delle medesime.

Art. 28

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 33/1994, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis (Registro regionale delle idoneità sportive e libretto sanitario sportivo)

1. E' istituito il registro regionale delle idoneità sportive, nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.

2. Per ogni atleta è istituito il libretto sanitario sportivo.

3. Per ogni atleta di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni è istituito il "passaporto ematochimico" volto a monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici dell'atleta per una prevenzione efficace.

4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al comma 1, per

l'istituzione del libretto sanitario indicato al comma 2 e del passaporto ematochimico di cui al comma 3.

5. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di livelli essenziali di assistenza sanitaria, il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all'esercizio delle attività sportive agonistiche agli atleti dilettanti di età inferiore a diciotto anni, agli atleti diversamente abili e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi."

2. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 aprile 2009, n. 10 (Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza);

b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47: Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative);

c) la legge regionale 1° agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative);

d) la legge regionale 23 gennaio 1992, n. 9 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili);

e) la legge regionale 25 maggio 1976, n. 14 (Norme integrative della l.r. 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria);

f) la legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30 (Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative);

g) il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n.1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.

Ancona, li 2 Aprile 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;

b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 3, comma 2, lett. f)

Il testo dell'articolo 90 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), è il seguente:

"Art. 90 - (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*) - 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiunge un periodo all'art. 81, comma 1, lettera m), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle

Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Sostituisce la lettera i-ter) al comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;*

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo.

16. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
- 18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. *(comma abrogato dall'art. 4, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)*

21. *(comma abrogato dall'art. 4, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)*

22. *(comma abrogato dall'art. 4, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)*

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti."

Nota all'art. 4, comma 3, lett. r)

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), è il seguente:

"Art. 4 - *(Registro regionale delle associazioni dei consumatori)* - 1. È istituito presso la struttura regionale competente, il registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti al quale possono iscriversi le associazioni che abbiano un'effettiva rappresentanza sociale e una organizzazione a livello regionale e decentrata nel territorio in almeno tre province.

2. La Giunta regionale determina i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione, prevedendo, in particolare, che la perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione determini la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

3. Il registro è aggiornato annualmente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione."

Nota all'art. 16, comma 2

Il testo dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

"Art. 19 - *(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)* - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio

degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. *(comma abrogato dall'art. 4, comma 1, allegato 4, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)*

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."

Nota all'art. 18, comma 1

Per il testo del comma 25 dell'articolo 90 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), vedi nella nota all'articolo 3, comma 2, lett. f).

Nota all'art. 19, comma 6

Il testo dell'articolo 6 della l. 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), è il seguente:

"Art. 6 - (*Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi*) - 1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."

Nota all'art. 24, comma 2

Per il testo dell'articolo 6 della l. 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), vedi nella nota all'articolo 19, comma 6.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 153 del 10 novembre 2011;

* Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Massi, Giorgi, Marangoni, Perazzoli, Romagnoli, Traversini n. 98 del 9 maggio 2011;

* Relazione della I Commissione assembleare permanente del 28 febbraio 2012;

* Parere del Consiglio delle autonomie locali del 14 marzo 2012;

* Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro del 20 marzo 2012;

* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 marzo 2012, n. 72.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PROMOZIONALI